

SENATO DELLA REPUBBLICA

---

XIII LEGISLATURA

---

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

---

719° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 10 APRILE 2001

---

## INDICE

### Commissioni permanenti

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali.....	Pag.	3
2 <sup>a</sup> - Giustizia .....	»	8

### Organismi bicamerali

RAI-TV .....	Pag.	12
--------------	------	----

---

CONVOCAZIONI .....	Pag.	13
--------------------	------	----

## AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)

MARTEDÌ 10 APRILE 2001

**654<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

VILLONE

*indi del Vice Presidente*

MARCHETTI

*Interviene il sottosegretario di Stato per le comunicazioni Vita.*

*La seduta inizia alle ore 14,45.*

IN SEDE CONSULTIVA

**(5051) Conversione in legge del decreto-legge 5 aprile 2001, n. 99, recante disposizioni urgenti in materia di disciplina del prezzo di vendita dei libri**

(Esame ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Parere favorevole)

Il relatore PARDINI ricorda che in occasione della discussione del disegno di legge sull'editoria, che ha dato luogo alla legge n. 62 del 2001, in Commissione affari costituzionali del Senato il Governo accolse un ordine del giorno che lo impegnava a istituire un comitato, nominato e presieduto dal Presidente del Consiglio, con tutte le associazioni del mondo dell'editoria, imprenditori e consumatori, per formulare proposte in ordine al prezzo dei libri.

Il decreto-legge in esame corrisponde allo scopo dell'ordine del giorno modificando le norme della legge n. 62 del 2001 relative al prezzo dei libri, facendole decorrere dal 1° settembre 2001 e lasciandole in vigore per un periodo di un anno, al termine del quale il comitato redigerà un rapporto e prefigurerà le soluzioni opportune.

All'articolo 2 del decreto-legge si dispone la modifica delle norme sul prezzo di vendita al pubblico che può essere ridotto fino al 15 per cento, mentre secondo la legge n. 62, il limite massimo è del 10 per cento. Il limite fissato per gli sconti più alti (fino al 20 per cento) in caso di manifestazioni e organizzazioni particolari, non si applica più a biblioteche e musei, il che significa che essi potranno giovare di sconti superiori al tetto del 20 per cento. Anche i libri scolastici potranno giovare di sconti maggiori di quelli già stabiliti.

L'articolo 3 riguarda esodi e prepensionamenti dei giornalisti in servizio presso giornali periodici, aumentando in particolare da 360 a 384 il numero delle contribuzioni mensili necessarie per usufruire dei benefici previsti.

L'urgenza del decreto-legge deriva dalla circostanza che la citata legge n. 62 è entrata in vigore il 5 aprile 2001.

Propone, infine, di esprimere un parere favorevole.

Su richiesta del senatore SCHIFANI, che per il resto concorda con le valutazioni del relatore, lo stesso relatore PARDINI precisa che quanto al riferimento ai libri scolastici, la disposizione contenuta nel decreto-legge riconduce il caso a quello generale del 15 per cento.

Il sottosegretario VITA concorda con le valutazioni espresse dal relatore.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole.

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(5051) Conversione in legge del decreto-legge 5 aprile 2001, n. 99, recante disposizioni urgenti in materia di disciplina del prezzo di vendita dei libri**  
(Esame)

Su proposta del presidente VILLONE, si conviene di acquisire anche per la sede referente le considerazioni svolte in sede consultiva per la valutazione della sussistenza dei presupposti costituzionali.

Il senatore BESOSTRI esprime il consenso del suo Gruppo alla conversione in legge del decreto-legge.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione conferisce al relatore Pardini l'incarico di riferire in Assemblea per l'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

**(5050) Conversione in legge del decreto-legge 5 aprile 2001, n. 98, recante modifica dei termini di durata massima delle indagini preliminari riguardanti taluni delitti contro la personalità dello Stato**  
(Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore BESOSTRI illustra il contenuto del decreto-legge, diretto a risolvere una asimmetria normativa nei termini processuali per le indagini preliminari, quando si tratta di gravi delitti contro la personalità dello

Stato e l'ordinamento democratico, in particolare secondo la circostanza che gli imputati siano i capi o i semplici associati del consorzio eversivo. Propone di esprimere un parere favorevole, considerando il provvedimento conforme a un principio di razionalità normativa e processuale.

Il senatore SCHIFANI non contesta l'opportunità di merito delle disposizioni in esame e tuttavia censura il metodo normativo, perché a suo avviso una materia simile non dovrebbe essere oggetto di un decreto-legge ma della legislazione ordinaria.

Il relatore BESOSTRI replica che la gravità dei delitti in questione costituisce il fondamento sostanziale del ricorso alla decretazione d'urgenza.

Concorda il senatore BERTONI.

Il senatore SCHIFANI ribadisce che la sua critica non è diretta al merito del provvedimento ma al metodo prescelto.

Il senatore ELIA concorda con il relatore BESOSTRI e si pronuncia in senso favorevole.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole è accolta dalla Commissione.

**(5050) Conversione in legge del decreto-legge 5 aprile 2001, n. 98, recante modifica dei termini di durata massima delle indagini preliminari riguardanti taluni delitti contro la personalità dello Stato**

(Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere favorevole)

Su proposta del presidente VILLONE, si danno per acquisite le considerazioni svolte in sede di valutazione dei presupposti costituzionali.

Il relatore BESOSTRI propone un parere favorevole, che viene condiviso dalla Commissione previo accertamento del numero legale.

**(5049) Conversione in legge del decreto-legge 2 aprile 2001, n. 91, recante proroga dell'entrata in vigore delle disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace**

(Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore BESOSTRI illustra il contenuto del decreto-legge, che proroga dal 4 aprile 2001 al 1° ottobre dello stesso anno l'entrata in vigore della normativa concernente la competenza penale del giudice di pace: la misura si rende necessaria per assicurare gli adempimenti preventivi di organizzazioni.

Il senatore PINGGERA condivide la valutazione del relatore osservando tuttavia che la decorrenza indicata nel decreto-legge appare troppo a ridosso del termine finale del periodo feriale nelle attività giurisdizionali.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione esprime un parere favorevole.

**(5049) Conversione in legge del decreto-legge 2 aprile 2001, n. 91, recante proroga dell'entrata in vigore delle disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace**

(Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere favorevole)

Su proposta del presidente MARCHETTI, si danno per acquisite le considerazioni svolte in sede di valutazione dei presupposti costituzionali.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione esprime un parere favorevole.

**(5048) Conversione in legge del decreto-legge 2 aprile 2001, n. 90, recante ulteriore finanziamento delle borse di studio per la formazione dei medici specialisti per l'anno accademico 2000-2001**

(Parere alla 12<sup>a</sup> Commissione ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore PARDINI ricorda che secondo il decreto legislativo n. 368 del 17 agosto 1999, con decreto del Ministro della sanità, ogni tre anni si stabilisce il numero di medici specialisti da formare annualmente, per ciascuna specializzazione; è stabilito altresì che il nuovo sistema di formazione specialistica sia articolato per «contratti di formazione lavoro». Nel biennio passato le risorse per le borse di studio sono state assai limitate, e per questo è stato necessario rinviare la determinazione dei medici specialisti da formare per gli anni successivi al 2001.

Risulta urgente, perciò, deliberare l'assegnazione di ulteriori 20 miliardi da destinare alla formazione specialistica, che comportano 890 borse in più rispetto alle 4469 del 2000-2001. Ai maggiori oneri si provvede utilizzando l'accantonamento per i contratti di formazione lavoro.

L'articolo 1 prevede che dal 2001 la quota dal Fondo sanitario nazionale per il finanziamento delle borse di studio sia elevato da 315 a 335 miliardi.

Conclusivamente, propone di esprimere un parere favorevole.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

**(5048) Conversione in legge del decreto-legge 2 aprile 2001, n. 90, recante ulteriore finanziamento delle borse di studio per la formazione dei medici specialisti per l'anno accademico 2000-2001**

(Parere alla 12<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere favorevole)

Data per acquisita l'esposizione del senatore PARDINI in sede di valutazione della sussistenza dei presupposti costituzionali, su proposta dello stesso relatore e accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione conviene di esprimere un parere favorevole ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente MARCHETTI, rilevato che la Commissione non è in numero legale per esaminare la proposta di nomina del presidente dell'I-STAT e per deliberare in proposito, apprezzate le circostanze, toglie la seduta.

*La seduta termina alle ore 15,15.*

## GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)

MARTEDÌ 10 APRILE 2001

**723<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente*  
SENESE

*Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Maggi.*

*La seduta inizia alle ore 12,20.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(5049) Conversione in legge del decreto-legge 2 aprile 2001, n. 91, recante proroga dell'entrata in vigore delle disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace**

(Esame e rinvio)

Riferisce il senatore FASSONE il quale ricorda come l'articolo 21 della legge n.468 del 1999 abbia stabilito, al comma 2, che il decreto legislativo dalla stessa previsto in materia di competenza penale del giudice di pace sarebbe dovuto entrare in vigore il centottantesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L'articolo 65 del predetto decreto legislativo - si tratta esattamente del decreto legislativo n.274 del 2000 - ha fissato la sua data di entrata in vigore conformemente alle prescrizioni della legge di delega e la nuova normativa acquisterebbe così efficacia a partire dal 4 aprile del corrente anno.

Peraltro, alcune circostanze successivamente emerse hanno reso opportuno l'intervento di proroga che si propone con il decreto-legge in conversione. In primo luogo va evidenziato come il numero dei giudici di pace attualmente in servizio sia inferiore rispetto all'organico necessario per far fronte al maggior carico di lavoro derivante dall'estensione della competenza del giudice di pace alla materia penale. Tale situazione è stata determinata dal fatto che, nonostante l'impegno profuso dal Consiglio su-

periore della magistratura, anche a causa della complessità delle procedure concorsuali, circa 480 nuovi giudici di pace devono ancora completare il tirocinio, mentre le nomine di altri sono tuttora in via di ultimazione. La proroga è altresì giustificata dai non trascurabili riflessi che la nuova normativa avrà sull'attività della polizia giudiziaria, chiamata – dalle disposizioni del citato decreto legislativo n.274 – all'espletamento di ulteriori compiti.

La struttura del provvedimento in questione è estremamente semplice. Con l'articolo 1 si interviene infatti sull'articolo 21 della legge n.468 del 1999 e sull'articolo 65 del decreto legislativo n.274 del 2000 limitandosi a spostare al 1° ottobre 2001 l'entrata in vigore delle disposizioni in quest'ultimo contenute.

Il sottosegretario MAGGI si associa alle considerazioni svolte dal relatore Fassone e auspica una rapida conclusione dell'*iter* del disegno di legge in titolo.

La Commissione conviene quindi di fissare alle ore 19 di oggi il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 5049.

Il presidente SENESE rinvia infine il seguito dell'esame.

**(5050) Conversione in legge del decreto-legge 5 aprile 2001, n. 98, recante modifica dei termini di durata massima delle indagini preliminari riguardanti taluni delitti contro la personalità dello Stato**

(Esame e rinvio)

Riferisce il presidente SENESE, in luogo del relatore designato senatore Pettinato, che ricorda come il disposto di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4) del codice di procedura penale abbia fissato in due anni la durata massima delle indagini preliminari per i delitti commessi per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordinamento costituzionale, a condizione che per gli stessi la legge stabilisca la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a dieci anni. In conseguenza di ciò, si determina sul piano procedurale, un disallineamento fra le previsioni che regolano la durata delle indagini preliminari nei confronti di coloro che promuovono, costituiscono, organizzano o dirigono associazioni sovversive, associazioni con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, ovvero bande armate, e le disposizioni che regolano la durata delle indagini preliminari nei confronti di coloro che partecipano semplicemente a tali strutture associative. Infatti in quest'ultimo caso non si applicano le disposizioni riferite ai delitti indicati nel secondo comma dell'articolo 407, dovendosi invece far riferimento ai termini più brevi previsti in generale per i delitti di tipo diverso. Ciò può in concreto creare problemi sul piano operativo in quanto – poiché le indagini nei confronti dei capi o dei promotori di un'associazione sovversiva si svolgono congiuntamente con quelle nei confronti dei partecipanti alla stessa – la

chiusura delle indagini relativamente a questi ultimi implica il rischio della anticipata divulgazione del contenuto di atti di indagine, rilevanti anche nei confronti dei primi, con tutti gli inconvenienti che da ciò possono derivare.

L'articolo 1 del decreto-legge in conversione, al comma 2, modifica quindi il numero 4) del comma 2 dell'articolo 407 del codice di procedura penale tenendo conto proprio delle considerazioni che precedono, mentre il comma 1 contempla un ulteriore intervento per effetto del quale le disposizioni derogatorie riguardanti le modalità di proroga del termine delle indagini, di cui al comma 5-*bis* dell'articolo 406 del codice di procedura penale, si applicheranno anche a tutti i delitti previsti dal citato n.4) del comma 2 dell'articolo 407.

Va naturalmente segnalato che la modifica del comma 2 dell'articolo 407 ha effetto su tutte le disposizioni del codice di procedura penale che fanno rinvio a tale disposizione, a cominciare da quelle in materia di custodia cautelare di cui agli articoli 303 e 304.

Prende la parola il senatore Antonino CARUSO che chiede chiarimenti sulle ragioni che giustificano la scelta del Governo di ricorrere allo strumento del decreto-legge per apportare alla normativa processual-penalistica le modifiche su cui ha richiamato l'attenzione il presidente Senese, ricordando inoltre come le disposizioni dell'articolo 407 del codice di procedura penale siano state anche oggetto di un recente intervento modificativo con il decreto-legge n. 341 del 24 novembre 2000, in occasione del quale peraltro non venne in alcun modo sollevato il tema oggi in discussione.

Il senatore CALVI fa presente che, se sul piano formale le ragioni del decreto-legge in conversione vanno individuate nell'esigenza di coordinamento normativo su cui si è soffermato il presidente Senese, la valutazione di tale provvedimento non può però prescindere dal rilievo che esso assume in relazione ad alcune attività di indagine attualmente in corso per reati di terrorismo.

Il senatore FASSONE ricorda che l'esame in sede parlamentare del disegno di legge n. 341 del 2000 fu contenuto in tempi estremamente ristretti.

La Commissione conviene quindi di fissare alle ore 19 di oggi il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 5050.

Il presidente SENESE rinvia infine il seguito dell'esame.

*INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO*

Il presidente SENESE avverte che l'ordine del giorno della Commissione per la seduta antimeridiana di domani è integrato con l'esame in sede consultiva su atti del Governo dello schema di decreto n. 928, recante disposizioni correttive della Tabella A allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n.51, concernenti le competenze territoriali dei tribunali di Ascoli Piceno e di Taranto.

*La seduta termina alle ore 12,50.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

MARTEDÌ 10 APRILE 2001

**UFFICIO DI PRESIDENZA  
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 12 alle ore 14,50.

## **CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI**

### **GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 11 aprile 2001, ore 9*

#### *IN SEDE REFERENTE*

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 2 aprile 2001, n. 91, recante proroga dell'entrata in vigore delle disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace (5049).
- Conversione in legge del decreto-legge 5 aprile 2001, n. 98, recante modifica dei termini di durata massima delle indagini preliminari riguardanti taluni delitti contro la personalità dello Stato (5050).

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante sanzioni in materia di commercio internazionale di specie animali e vegetali protette (n. 888).
  - Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive della Tabella A allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, concernenti le competenze territoriali dei tribunali di Ascoli Piceno e di Taranto (n. 928).
-

## **BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 11 aprile 2001, ore 15*

### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di deliberazione concernente i criteri per la suddivisione del territorio nazionale in sistemi locali di lavoro (n. 922).
- 

## **FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 11 aprile 2001, ore 15*

### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (n. 184).
- 

## **IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 11 aprile 2001, ore 9*

### *IN SEDE REFERENTE*

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 2 aprile 2001, n. 90, recante ulteriore finanziamento delle borse di studio per la formazione dei medici specialisti per l'anno accademico 2000-2001 (5048).
-

## **TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 11 aprile 2001, ore 13,30*

### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto ministeriale concernente il riparto per l'anno 2001 delle risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente relative a contributi da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 921).
  - Proposta di nomina del Presidente dell'Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano (n. 185).
-

